

Discipline da osservarsi dai Sindaci, Anziani, e Parrochi pel più preciso adempimento del Prescritto dal Regolamento 27. Marzo 1806.

Lei Sindaci nel loro Comune, ed Anziani nella rispettiva Sezione. Lei Parrochi, e Cappellani nel Circondario della loro Parrocchia.

1. Sarà preciso obbligo di ciascun sindaco, od Anziano d'Invigilare in avvenire, perche non vengono occultati li neonati e questi non siano battezzati, se prima non è seguita nel Civico-Registro l'inserzione dei Medesimi.
2. Ingieranno li Parrochi tutti, o Cappellani in mancanza de primi, a non dar sepoltura ai Cadaveri, se non allorquando sia stata ad essi fatta la voluta visita.
3. Faranno riflettere alli stessi Parrochi, o Cappellani, che non è assolutamente ammissibile il contratto di Matrimonio in faccia alla chiesa, se prima i contraenti ^{non abbiano} ~~non abbiano~~ soddisfatto a quanto loro prescrive il Codice Napoleone ed il prescritto Regolamento 25. Marzo 1806. p. p.
4. Si asteranno i sindaci stessi dal far Casature nei Registri, d'Inscrivere le denuncie in fogli volanti, e di omettere quelle Indicationi, che più specificano la denuncia.
5. Si ritengono obbligati tutti li Parrochi, ed in loro mancanza i Cappellani o gli Economi a non ammettere al Sagro fonte Bambini, i di cui Parenti, od incaricati a Farli battezzare non sieno muniti di Certificato dall'ufficiale dello stato civile Comparsante essersi a quest'ultimo i Medesimi presentati per la conveniente inserzione nel Registro.
6. Si rifiuteranno puranche gli stessi Parrochi di dar sepoltura al Cadavere di quell'Individuo che entro il termine voluto dal Regolamento non sia stato visitato dall'ufficiale civile, ed il soggetto incumbenzato per i funerali del Cadavere, non abbia voglia giustificante la seguita visita.
7. Altretanto osserveranno i Medesimi relativamente ai Matrimoni, sicche i coniugi non faranno giamai riconosciuti Legittimi in faccia alla legge, se non avranno adempito a quanto ingiunge il prescritto regolamento, benchè ottenuta abbiano la nunziale Benedizione.

Avvertenze

Le Sopradette Istruzioni vengono diramate per l'osservanza, e per la più stretta responsabilità ai sindaci, Parrochi, ed Anziani di quelle Sezioni, ove creduto fosse necessario lo stabilirvi un Supplidario Registro di stato civile a Termini del Decreto 13. Maggio 1806, per iocchi a ciascun d'essi rispettivamente riguarda.

Dalla Vice-Prefettura delle alpi Aquane
Villa Franca 15. Aprile 1807:

Per Copia conforme

Il Vice-Prefetto

Sotta